



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Attuazione art. 4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, per il finanziamento azioni territoriali per la valorizzazione del patrimonio pubblico.			
_____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 19/11/2019 prot. 916	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: attuazione art. 4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, per il finanziamento azioni territoriali per la valorizzazione del patrimonio pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, e in particolare l'art. 9 secondo cui la Regione Lazio annovera tra le sue finalità istituzionali la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e monumentale del territorio e la salvaguardia, in particolare, dei nuclei architettonici originari e dell'assetto storico dei centri cittadini;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", con particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della Regione Lazio;

VISTO il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., recante: "Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), che detta norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, ed in particolare l'art.10, comma 3, lettera a)";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante "Legge di stabilità regionale 2019";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la Circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 874, inerente l'approvazione dell'ultima stesura dell'Inventario dei beni immobili regionali – Libro 13, così come modificata dalla successiva deliberazione 11 giugno 2019, n. 363;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, con particolare riferimento a quanto stabilito negli artt. 6, 111, 112 e 115;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con particolare riferimento all'art. 15 che disciplina gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune attraverso l'esercizio delle rispettive funzioni proprie;
- l'art. 3-ter del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e ss.mm.ii., recante: “Processo di valorizzazione degli immobili pubblici”, il quale introduce nell'ordinamento giuridico nuove procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in particolare attraverso lo strumento dei Programmi unitari di valorizzazione territoriale;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n.133 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 58, recante: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali”;
- l'art. 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., rubricato: “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati”;

VISTI altresì:

- l'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, che introduce nell'ordinamento regionale, la redazione del *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari* di cui al succitato art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008, da allegare al bilancio di previsione e prevede che i beni non oggetto di dismissione debbano essere oggetto di una più efficiente *valorizzazione economica* da effettuarsi, in base al *principio di leale collaborazione tra i diversi enti territoriali* con le procedure previste dall'art. 3bis del citato DL n. 351/2001;
- l'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, da ultimo modificato dall'art. 8 della citata l.r. n. 13/2008, secondi cui: *Al fine di promuovere la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, gli immobili della Regione ... omissis ... sono esclusi dalla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla l.r. 12/1999 (comma 1). ...omissis .. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione dei beni immobili della Regione, l'alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. ... omissis.. (comma 2); I beni di cui al comma 1 sono inseriti nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 31 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (comma 2 bis). La classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli immobili da alienare ai sensi del comma 2 è disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 519, 520 e 521 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e produce gli stessi effetti dell'inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 2 bis. La classificazione di cui al presente comma è trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di patrimonio (comma 2 ter);*
- l'articolo 19, comma 7, della 10 agosto 2016, n. 12, da ultimo modificato dall'art. 61 dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n.7, secondo cui: *Su richiesta dei soggetti interessati, la Regione e le aziende sanitarie locali hanno facoltà di alienare opere o costruzioni realizzate su terreni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, a condizione che sussistano idonei titoli abilitativi... omissis ... (comma 7). Il corrispettivo delle aree da cedere in proprietà ai Comuni che vi hanno realizzato opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 .. omissis.. (comma 7 bis);*
- l'articolo 61, comma 5, dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n.7, secondi cui: *Per favorire la partecipazione dei comuni ai programmi unitari di valorizzazione territoriale promossi dalla Regione ai sensi dell'articolo 3ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 .. omissis .. è riconosciuta, agli enti locali interessati dal procedimento, una quota fino al sessanta per cento dell'aumento di valore attribuito agli immobili di proprietà della Regione. In caso di vendita dei medesimi immobili, le percentuali previste dell'articolo 3ter, comma 7 del d.l. 351/2011 si applicano in misura massima. La regolamentazione per l'attribuzione di tali benefici è definita dalla Giunta regionale al momento dell'approvazione del programma unitario di valorizzazione territoriale;*
- la d.g.r. 16 aprile 2019, n. 207, recante modalità operative per l'applicazione dei commi 7 e 7 bis del citato art. 19 l.r. n. 12/2016 e segnatamente l'art. 6 delle allegate "linee guida" secondo cui: *l'alienazione dei terreni su cui insistono opere di urbanizzazione primaria e secondaria,*

infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, già realizzate da Enti pubblici territoriali oppure da realizzarsi o completarsi da parte dei medesimi Enti pubblici, è effettuata mediante: a) un'intesa disposta ai sensi dell'art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; b) un accordo procedimentale adottato dalla Direzione competente ai sensi dell'art. 11 della citata legge 241/90 (comma 1). Le intese e gli accordi di cui al comma 1 possono confluire in programmi unitari di valorizzazione territoriale promossi dalla Regione ai sensi dell'art. 61, comma 5, della Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (comma 2). Qualora le opere o le costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale siano state incluse all'interno di strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi quelli relativi a insediamenti produttivi o di edilizia residenziale pubblica, ovvero in programmi di recupero e rigenerazione urbana, all'interno dei quali risultino già realizzate opere e costruzioni d'uso sia pubblico che privato, nonché le relative opere di urbanizzazione, le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 potranno riguardare il trasferimento di proprietà all'Amministrazione procedente dell'intero ambito di pianificazione o di rigenerazione (comma 6);

VISTE inoltre le disposizioni contenute nell'articolo 8, commi 4 e 5, della citata l.r. n. 13/2018, secondo cui: ...omissis.. *per favorire la realizzazione di un progetto di gestione che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione nonché la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, previo avviso pubblico, i beni mobili ed immobili regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e delle aziende della Regione d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico in comodato d'uso gratuito allo Stato e agli enti pubblici territoriali nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed a enti del terzo settore. Omissis... (comma 4), Per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione dei beni di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di attività culturali, è autorizzata ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati .. omissis ... (comma 5);*

DATO ATTO che il suddetto impianto normativo e regolamentare, intende:

- favorire l'avvio di un vasto programma di valorizzazione del sistema pubblico immobiliare regionale, riconoscendo ai Comuni il ruolo di Enti promotori e regolatori dei relativi processi e azioni di valorizzazione in grado di incidere, per competenza e conoscenza del territorio, sulla leva della progettazione urbanistica ed edilizia, interpretando i fabbisogni e componendo gli interessi economici e sociali del territorio su cui i bei immobili insistono;
- valorizzare la funzione pubblica e l'attrattività dei territori, coniugando le azioni di valorizzazione del patrimonio pubblico con il miglioramento della dotazione e della qualità dei servizi offerti ai cittadini a scala comprensoriale e urbana;
- attivare le necessarie sinergie tecniche e amministrative per dare supporto alle iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico di interesse regionale e comunale, ivi compresi i processi di dismissione, conservazione, recupero e messa in sicurezza, riconversione funzionale ed edilizia del patrimonio.
- promuovere ulteriormente il recupero e la fruizione dei beni culturali in continuità con i programmi già avviati con la d.g.r. 15 novembre 2016, n. 678 e con la conseguente Campagna istituzionale c.d. "ArtBonus Regione Lazio" d'impulso ai processi di conservazione, restauro e

fruizione del patrimonio culturale pubblico, in attuazione delle disposizioni dettate dalla legge 106/2014, c.d. “Art Bonus”.

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

- 29 ottobre 2013, n. 354, con la quale, al fine di migliorare gli strumenti operativi relativi alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, la Regione Lazio ha approvato un “Accordo di Collaborazione” con l’Agenzia del Demanio, sottoscritto in data 18 novembre 2013 e di seguito rinnovato per il biennio 2015/2017;
- 28 novembre 2017, n. 761, con la quale è stato approvato lo schema di un nuovo Protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio e la Regione Lazio, siglato in data 18.12.2017, per proseguire le iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale;

VISTO in particolare l’art. 4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, che ha introdotto specifiche misure per il finanziamento di azioni territoriali sul patrimonio immobiliare pubblico e stanziato apposite risorse per il finanziamento delle suddette azioni;

CONSIDERATO che la suddetta norma, nello specifico, ha previsto:

- al comma 1, che la Regione Lazio, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia del demanio, ai sensi del succitato art. 33bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, possa promuovere, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d’intesa, ai sensi del citato art. 15 della l. 214/1990, specifiche azioni territoriali per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o d’interesse della medesima Agenzia del demanio, della Regione, delle province e dei comuni, nonché studi di fattibilità e azioni di supporto di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale, ai sensi del sopra citato art. 3ter, comma 11, d.l. 351/2001;
- al comma 2, l’istituzione di due appositi fondi, rispettivamente, nel titolo 1 “Spese correnti” e nel titolo 2 “Spese in conto capitale”, per il finanziamento delle attività e degli interventi necessari a dare attuazione ai suddetti Pu.v.a.t., in particolare per la predisposizione di studi di fattibilità e delle necessarie azioni di supporto di specifici ai suddetti programmi;

DATO ATTO che, in attuazione del quadro normativo sopra delineato ed in particolare delle attività di valorizzazione patrimoniali avviate con la collaborazione dell’Agenzia del demanio, la Regione sta definendo, e in parte ha già stipulato, una serie di Accordi di collaborazione con vari enti territoriali i quali consentiranno di avviare un’ulteriore e complessa fase di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare attraverso la ricerca di apposite sinergie con il patrimonio immobiliare pubblico appartenente ai suddetti Enti;

VISTE le schede programmatiche delle azioni di valorizzazione territoriale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposte dai competenti uffici regionali a seguito di specifici incontri con l’Agenzia del demanio e gli Enti territoriali interessati, nelle quali vengono descritti i vari Protocolli d’intesa/Accordi di collaborazione, già stipulati o in fase di definizione, relativi alle azioni territoriali per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi del succitato art. 4, l.r. n. 8/2019, e contenenti gli obiettivi delle medesime e la proposta di destinazione delle risorse stanziata con la succitata norma;

PRESO ATTO che le schede programmatiche declinano e specificano gli strumenti, anche finanziari, per dare attuazione al *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari* di cui al citato art. 01, l.r. n. 22/2009, indicando per ciascun ambito territoriale d'intervento:

- A.** la provenienza degli immobili oggetto d'intervento: beni regionali provenienti dalla *ex* Comunione delle ASL, dall'Opera nazionale Combattenti, dagli Enti disciolti; beni appartenenti al Servizio sanitario regionale; beni di proprietà di altri soggetti pubblici e privati d'interesse della Regione e dei Comuni;
- B.** gli obiettivi delle azioni di valorizzazione territoriale: recupero edilizio e rigenerazione urbana; valorizzazione urbanistica ed edilizia del patrimonio immobiliare pubblico; incremento di valore del patrimonio immobiliare pubblico; sviluppo di insediamenti edilizi e produttivi; accrescimento della dotazione di servizi pubblici; riqualificazione delle aree verdi; fruizione, gestione e riqualificazione beni e immobili pubblici; tutela, conservazione e recupero del patrimonio storico artistico; fruizione, gestione e riqualificazione dei beni culturali; riduzione della spesa per i fitti passivi per sedi istituzionali; razionalizzazione e valorizzazione del portafoglio immobiliare; consolidamento degli assetti proprietari pubblici e privati; stabilizzazione sociale e produttiva degli insediamenti edilizi; sostegno agli Enti del terzo settore; regolarizzazione delle posizioni contributive;
- C.** gli Strumenti attuativi: alienazione di fabbricati, opere pubbliche e d'interesse pubblico; affrancazione terreni edificati ad Enti pubblici e a privati; alienazioni con diritto di opzione agli occupanti, cittadini e imprese; Programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUVAT) art. 3-ter D.L. 351/2001; concessione in uso e permuta di aree destinate a verde o a servizi pubblici; concessioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale agli Enti pubblici; concessioni in comodato d'uso di beni appartenenti al demanio storico artistico; concessioni di valorizzazione *ex art. 3 bis* del D.L. n. 351/2001; concessioni immobili pubblici a canoni agevolati ad enti del terzo settore; valorizzazione patrimonio storico artistico regionale (modello di gestione *in house providing*); Art-bonus e partenariati speciali e sponsorizzazione del patrimonio storico artistico; altre azioni territoriali per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- D.** i criteri per l'utilizzazione da parte degli Enti territoriali dei fondi *ex art. 4, l.r. n. 8/2019*: redazione e adozione di piani attuativi e di recupero; programmi di dismissione; sviluppo, riqualificazione e acquisizioni di beni mobili e immobili d'interesse storico artistico; custodia, lavori di manutenzione/messa in sicurezza immobili da valorizzare; studi fattibilità; rilevamenti, indagini ambientali e sismiche; regolarizzazione delle difformità edilizie, urbanistiche e paesaggistiche; esecuzione indagini economico patrimoniali; programmi di gestione; attività estimative; progettazioni;

RITENUTO di:

- destinare le risorse di cui al succitato art. 4, l.r. 8/2019 per il finanziamento delle azioni e attività di valorizzazione territoriale del patrimonio pubblico, così come dettagliatamente indicato nelle suddette schede;
- stabilire che l'utilizzo delle suddette risorse, coerentemente all'allocazione contabile delle stesse, verrà demandato agli Enti territoriali territorialmente competenti in materia urbanistica ed edilizia, cui saranno trasferiti, *ex ante*, i fondi di cui art. 4, l.r. 8/2019. I medesimi enti territoriali - sulla base di specifiche convenzioni e/o accordi procedurali finalizzati al raggiungimento

degli obiettivi di valorizzazione stabiliti nei programmi di cui alla presente deliberazione - provvederanno alla gestione ed alla rendicontazione, *ex post*, circa l'utilizzazione dei fondi loro trasferiti, secondo forme e modalità fissate nelle convezioni e negli accordi stessi;

- stabilire che la competente Direzione regionale in materia di demanio e patrimonio provvederà all'approvazione e alla sottoscrizione delle convezioni e degli accordi procedurali per l'utilizzazione dei fondi sopra richiamati e all'attuazione dei programmi di valorizzazione di cui alle allegate schede programmatiche;
- di autorizzare altresì la medesima Direzione, nei limiti delle risorse stanziare dal succitato art. 4, l.r. n. 8/2019 ed in coerenza con quanto consentito dal quadro normativo e regolamentare sopra delineato, nonché dalla presente deliberazione, ad integrare, implementare e dettagliare le modalità di utilizzazione delle medesime risorse.

DATO ATTO che la spesa per gli interventi di cui alle schede allegate trova copertura finanziaria nelle risorse finanziarie stanziare dal sopra richiamato art. 4, comma 2, della l.r. n. 8/2019, nei limiti di seguito specificati:

- complessivi euro 600.000,00, a valere sulle risorse iscritte rispettivamente per euro 200.000,00 su ciascuna delle annualità 2019/2020/2021 del corrente bilancio pluriennale, sul capitolo di spesa C11920 (programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" - missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" – aggregato 1.04.01.02.000 "trasferimenti correnti a Amministrazioni locali"), di cui euro 20.000,00 sulle annualità 2019/2020/2021, prenotate con deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2019 n.730, all'impegno n.47240/2019;
- complessivi euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse iscritte rispettivamente per euro 1.000.000,00 su ciascuna delle annualità 2019/2020/2021 del corrente bilancio pluriennale, sul capitolo di spesa C12612 (programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali" - missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" – aggregato 2.03.01.02.000 "trasferimenti correnti a Amministrazioni locali"), di cui euro 100.000,00 sulle annualità 2019/2020/2021, prenotate con deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2019 n.730, con l'impegno n.47243/2019;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante del presente provvedimento

1. di destinare i fondi di cui all'art. 4 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, al finanziamento delle azioni di valorizzazione territoriale del patrimonio pubblico riportate nelle allegate schede programmatiche, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le schede programmatiche di cui al punto 1), declinano e specificano gli strumenti, anche finanziari, per dare attuazione al *Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari* di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 Agosto 2009, n. 22, indicando per ciascun ambito territoriale d'intervento: la provenienza degli immobili oggetto d'intervento; gli obiettivi delle azioni di valorizzazione territoriale; gli strumenti attuativi; i criteri per l'utilizzazione dei fondi *ex art. 4, l.r. n. 8/2019*;

3. di stabilire che l'utilizzo dei fondi di cui al punto 1), coerentemente all'allocazione contabile, verrà demandato agli Enti territoriali territorialmente competenti in materia urbanistica ed edilizia, cui saranno trasferiti, *ex ante*. I medesimi enti territoriali - sulla base di specifiche convenzioni e/o accordi procedurali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione stabiliti nei programmi di cui alla presente deliberazione - provvederanno alla gestione ed alla rendicontazione, *ex post*, dell'utilizzazione delle somme loro trasferite, secondo forme e modalità fissate nelle convenzioni e negli accordi stessi;
4. di autorizzare la Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, nei limiti delle risorse stanziare dal succitato art. 4 della l.r. n. 8/2019 ed in coerenza con quanto consentito dal quadro normativo e regolamentare sopra delineato, nonché dalla presente deliberazione, ad integrare, implementare e dettagliare le modalità di utilizzazione delle medesime risorse.

La Direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvederà all'approvazione e alla sottoscrizione delle convenzioni e degli accordi procedurali di cui al punto 3) e all'attuazione dei programmi di valorizzazione territoriale di cui al punto 1).

La presente Deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sezione Amministrazione trasparente.